

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2025

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella seduta dell’8 aprile 2021, con la quale è stata autorizzata la stipula di una Convenzione di durata quinquennale con la Società Autodromo Nazionale di Monza – SIAS SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 90% del capitale sociale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2025, avente ad oggetto i servizi di autoproduzione principalmente riferibili all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, nonché l’esercizio delle funzioni delegate dall’Ente alla stessa SIAS, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell’ambito dell’automobilismo sportivo, del turismo, della sicurezza stradale e dell’*automotive* in generale; vista la deliberazione adottata nella seduta del 28 ottobre 2022, con la quale sono state approvate talune modifiche alla Convenzione in parola volte, da un lato, a recepire le modifiche allo Statuto della SIAS in materia di controllo analogo a suo tempo deliberate dall’Assemblea Straordinaria della Società e, dall’altro, a modificare il perimetro dei servizi e delle attività oggetto di affidamento alla stessa SIAS a decorrere dall’anno 2023, con particolare riferimento al servizio di biglietteria del Gran Premio di Formula 1 di Monza, con contestuale riformulazione del sistema di ristoro dei costi sostenuti dalla SIAS per i servizi richiesti dall’Ente mediante previsione di rimborsi mensili pari a 1/12 del budget annuale autorizzato e riconoscimento di conguagli trimestrali, previa approvazione della relativa rendicontazione; tenuto conto che la gestione di detto servizio di biglietteria per conto dell’ACI è stata affidata alla Società *in house* ACI Sport Spa; vista la deliberazione adottata nella seduta del 24 gennaio 2024 con la quale, allo scopo di non compromettere lo svolgimento dell’edizione 2024 del Gran Premio di Monza, è stata apportata una transitoria modifica all’art. 12, comma 5, della Convenzione volta a consentire alla Società di integrare in via transitoria, per la sola annualità 2024, il finanziamento delle attività di autoproduzione con i relativi ricavi fino a concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, senza procedere all’integrale riversamento degli stessi all’ACI; vista la nota della Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali prot. n.167/25 del 22 gennaio 2025; preso atto che, a fronte di una previsione di costi per l’organizzazione dell’edizione 2025 del Gran Premio e per le ulteriori attività di autoproduzione, pari a complessivi €. 31.579.263,68, nell’ambito del budget di gestione assegnato alla Direzione per la corrente annualità è previsto uno stanziamento di €.22.500.000; tenuto conto che dette risorse, anche in considerazione dei maggiori oneri previsti per l’organizzazione della competizione in relazione alle richieste non procrastinabili di adeguamento dell’Autodromo formulate dal Promotore del Campionato del Mondo di F1 ed agli impegni assunti dall’Ente

nell'ambito del contratto per l'acquisizione dei diritti di organizzazione della manifestazione per le annualità dal 2026 al 2031, risultano inferiori alle effettive esigenze e quindi insufficienti a garantire l'equilibrio gestionale della SIAS; ritenuto a tal fine, in linea con le determinazioni assunte dalla Giunta Sportiva nella seduta del 17 dicembre 2024, di confermare per un'ulteriore annualità la disciplina introdotta in via transitoria con la citata deliberazione del 24 gennaio 2024, consentendo alla Società di integrare anche per il 2025 il finanziamento delle attività di autoproduzione con i relativi ricavi, fino a concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, senza procedere all'integrale riversamento degli stessi all'Ente; ritenuto inoltre, per le medesime finalità di salvaguardia degli equilibri gestionali della SIAS e con l'obiettivo di superare gli squilibri di liquidità determinatesi a seguito del trasferimento ad ACI Sport della gestione della biglietteria del Gran Premio di Monza, di procedere, su conforme proposta dalla Giunta Sportiva, alla contestuale modifica dell'art. 11, comma 3, della Convenzione prevedendo una diversa procedura per il riconoscimento alla Società delle anticipazioni mensili sul budget autorizzato dall'ACI; vista la proposta di riformulazione degli artt. 11, comma 3, e 12, comma 5, della Convenzione, in ordine alla quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; **approva** la sottoscrizione, nei termini di cui in premessa, di un *addendum* alla vigente Convenzione con la Società Autodromo Nazionale di Monza - SIAS SpA in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare all'atto le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del suo perfezionamento. La Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione. L'esecutività della stessa rimane subordinata alla positiva verifica di compatibilità del provvedimento con il budget dell'Ente per il 2025, come risultante dell'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione.". (Non partecipa alla votazione: VIERIN)

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE ACI-SIAS Spa

Art. 11 (conguaglio trimestrale)

Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della Società, per ciascuna mensilità SIAS, a titolo di acconto, addebiterà ad ACI un importo pari ad un dodicesimo del Budget assestato e autorizzato, maggiorato dell'IVA ai sensi di legge. **La presentazione e l'approvazione del rendiconto trimestrale di cui all'art. 10 è condizione necessaria per il versamento dell'acconto relativo ai mesi successivi.** ~~A seguito dell'approvazione di ciascun Rendiconto trimestrale di cui all'Art. 10, si provvederà ai relativi conguagli rispetto alle anticipazioni erogate nel trimestre di riferimento a valere sul successivo acconto mensile da corrispondere.~~

A seguito dell'approvazione ~~di ciascun Rendiconto trimestrale~~ **del quarto rendiconto**, di cui all'art. 10, riferiti ai servizi di autoproduzione di cui al punto 1), lett.i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,x dell'art.3 la Direzione per lo Sport Automobilistico **e Relazioni Internazionali** ~~autorizzerà~~ **provvederà al conguaglio finale rispetto alle anticipazioni mensili erogate nel corso dell'anno**, attraverso l'emissione di un ordine di acquisto (Oda) e dell'entrata merci (EM), ~~il rimborso dei costi rendicontati.~~ L'Oda verrà trasmesso alla Società per consentirle l'emissione della fattura elettronica che dovrà essere inviata attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI). Nessuna fattura potrà essere emessa da SIAS senza il ricevimento dell'Oda.

Art. 12, comma 5 (ribaltamento ricavi da attività di autoproduzione)

A fronte di tale mandato, la Società ~~si obbliga a corrispondere all'ACI un corrispettivo d'importo pari ai ricavi conseguiti per le predette attività.~~ **utilizzerà i ricavi di cui al comma 4 per l'espletamento delle attività di autoproduzione indicate nel budget 2025 sino a concorrenza dei costi ivi indicati. La Società si obbliga a corrispondere all'ACI un corrispettivo per le eventuali eccedenze dei ricavi rispetto ai costi diretti e indiretti per le medesime attività.**